

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il patrocinio non oneroso (di seguito “patrocinio”) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito “Camera”) costituisce il riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente della validità di iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli, che siano attinenti, anche in via indiretta, ai fini istituzionali di promozione e sviluppo del sistema economico locale.

Art. 2 Caratteristiche del patrocinio

1. La concessione del patrocinio non implica per la Camera l’assunzione di responsabilità o di coinvolgimento nell’esito dell’iniziativa e nella diffusione delle pubblicazioni e delle opere.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Il patrocinio della Camera può essere concesso ad iniziative e manifestazioni realizzate da Enti pubblici, associazioni imprenditoriali e di consumatori, altre associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro e altri soggetti no-profit, società partecipate dall’Ente, istituzioni, soggetti collettivi che diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa.

2. Per le iniziative promosse da persone fisiche e imprese di qualsiasi forma giuridica, la Camera si riserva la facoltà di concedere il patrocinio solamente a iniziative ritenute di particolare rilievo e con importanti ricadute positive sull’economia della circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 4 Iniziative oggetto del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso a iniziative, eventi, manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni di rilievo, convegni, con riguardo alle positive ricadute a beneficio dello sviluppo economico e sociale, alla promozione delle tipicità locali e del patrimonio enogastronomico, artistico, ambientale e culturale del territorio di riferimento.

2. Il patrocinio può essere altresì concesso a pubblicazioni, filmati e raccolte di testi e immagini su altri supporti, qualora l’Ente ravvisi la valenza culturale e di interesse generale dei contenuti rappresentati.

Art. 5 Esclusione dalla concessione del patrocinio

1. Non possono beneficiare del patrocinio:

- le manifestazioni o altre iniziative dove non siano presenti finalità di interesse diffuso del tessuto socio-economico locale e non siano rivolte all'intera collettività di riferimento dell'evento o non coincidenti con le finalità istituzionali della Camera;
- le iniziative di carattere politico o promosse da organizzazioni, comunque denominate, all'esclusivo fine di propaganda o proselitismo;
- le iniziative che abbiano come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati o finalità lucrative, che costituiscano pubblicità di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura.

Art. 6 Durata della concessione

1. Il patrocinio viene concesso, di regola, a tempo determinato, solo per il periodo corrispondente alla durata dell'iniziativa per la quale è richiesto.

2. Nel caso di patrocinio a tempo indeterminato ad iniziative non destinate ad esaurirsi entro una certa data, la Camera ha il diritto di verificare la continua presenza delle condizioni cui il patrocinio è subordinato e di ritirarlo senza preavviso ove constati che tali condizioni sono venute anche parzialmente meno.

Art. 7 Competenza

1. La decisione sulla concessione del patrocinio è riservata alla competenza del Presidente della Camera di Commercio.

2. Il patrocinio è concesso dal Presidente, con proprio atto, previa istruttoria della richiesta da parte del competente ufficio.

3. Una volta l'anno il Presidente informa la Giunta, tramite l'ufficio competente, dell'esito delle richieste di patrocinio dell'anno precedente.

Art. 8 Utilizzo del patrocinio

1. Del patrocinio concesso ai termini delle presenti linee guida, l'organismo interessato deve dare pubblica notizia o menzione attraverso l'apposizione, su tutto il materiale relativo all'evento, del logo della Camera, secondo le specifiche fornite dall'Ufficio Comunicazione, unitamente alla dicitura: "Con il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna".

2. Il logo della Camera deve essere apposto sul materiale informativo in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinanti l'iniziativa.
3. L'organismo che ha ottenuto la concessione del patrocinio della Camera per un determinato evento ha l'obbligo di trasmettere all'Ente copia del materiale relativo alla pubblicizzazione dell'evento prima dell'inizio dell'evento stesso.

Art. 9 Modalità di richiesta

1. La domanda di patrocinio, redatta su apposito Modulo e sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'Ente organizzatore e indirizzata al Presidente della Camera, deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale si riferisce.
2. I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già iniziate al momento della presentazione della domanda.
3. La domanda deve contenere tutti i dati richiesti all'interno del Modulo ed essere inoltrata secondo le modalità indicate sulla pagina dedicata del sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 10 Modalità di risposta

1. La concessione o il diniego motivato alla concessione del patrocinio verranno comunicati tramite PEC o email all'interessato entro 14 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta da parte dell'ufficio competente all'istruttoria.

Art. 11 Vigilanza sull'utilizzo del patrocinio

1. La Camera può ritirare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa e le sue modalità di svolgimento risultino negativi rispetto al ruolo e all'immagine dell'Ente.

Art. 12 Tutela della Privacy

1. La Camera adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.